

porta di Roma e sulle mura (Tito Livio I. XXXV c. 9), di guisa che nè la dedicazione del tempio della Vittoria Vergine fatta da Catone (Tito Livio c. 9), nè lo zelo che gli edili curuli dimostrarono verso gli Dei, collocando sul comignolo del tempio di Giove degli scudi dorati (*ibid.* c. 10) non furono capaci di distogliere i pontefici già dolentissimi per avere dei magistrati che non ristabilivano la loro immunità da sopprimere l'intercalazione, la quale di diritto apparteneva all'anno seguente.

*Consoli*: L. Quinzio Flaminio, Gn. Domizio Enobarbo, entrano in carica il 15 marzo romano 562, 15 novembre giuliano 193 av. G. C.

193.-192. Gli ambasciatori romani, nel recarsi alla corte di Antiooco, passano ad Elea e si fermano a Pergamo capitale del re Eumene. Era giusta Tito Livio (I. XXXV c. 13) il principio di primavera, non però di questo ma dell'anno precedente: giacchè al ritorno degli ambasciatori, Nabi continuava con vigore l'assedio di Githio (Tito Livio c. 22 e 25): e questo assedio finì colla pretura aceha di Filopemene annessa appunto all'anno avanti, sicchè fu alla primavera di questo che gli ambasciatori viaggiavano per la Siria, ed ivi giunsero partendo da Pergamo. Il loro arrivo alla corte di Antioco non può dunque essere rapportato all'anno consolare precedente, in che Tito Livio lo colloca, anno che finì in autunno e che appartiene a questo consolato. L'errore di Tito Livio deriva dalla stessa sorgente che gli altri del medesimo genere da noi precedentemente notati. Siccome gli autori greci mettevano allo stesso anno tutti i fatti accaduti dalla state precedente sino alla state successiva in cui rinnovavasi l'anno olimpico, così Tito Livio ha seguito per incuria lo stesso procedimento, benchè inconciliabile coll'anno consolare romano. Gli ambasciatori non avendo voluto nulla immutare delle primitive condizioni che il senato richiedeva da Antioco, questo principe tiene un consiglio secreto in cui viene decisa la guerra (Tito Livio c. 16 e 19). Gli ambasciatori ritornano a Roma ignorando la risoluzione del re (*ibid.* c. 17)